



# COMUNE DI BISUSCHIO

Provincia di Varese

Via Mazzini n. 14 – 21050 Bisuschio (VA) \* Tel. n. 0332470154

Codice fiscale/P. I.V.A. 00269810123 \* PEC: [comune.bisuschio@regione.lombardia.it](mailto:comune.bisuschio@regione.lombardia.it)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 Registro Deliberazioni del 18/12/2024

### OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventiquattro addì diciotto del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

RUGGIERO Michele	Presente
BRAZZALE Paolo	Presente
PATELLA Omar	Presente
COLOGNESE Gabriele	Presente
AIMETTI Silvano	Presente
MALNATI Paola	Assente
SPINELLI Francesco	Assente
GRIZZETTI Miriam	Assente
MARCHETTI Giuseppe	Presente
ZANOVELLO Silvano	Assente
TONIOLO Francesco	Presente
FRANZOSI Juri	Assente
BISSONI Marco	Assente

Presenti : 7

Assenti : 6

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Debora Foderà, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco, Michele Ruggiero, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

*Relaziona l'Assessore Marchetti riassumendo le principali entrate e spese previste in equilibrio tra loro.*

*L'Assessore ringrazia il Segretario Comunale, la Dott.ssa Manera e la Dott.ssa Zandonini;*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Visto** l'art. 162, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”;

**Richiamato** l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

**Considerato che** gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

**Dato atto** che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

**Considerato che** gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

**Dato atto** pertanto che:

- in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
- sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

**Rilevato** che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per il triennio 2025/2027;

**Richiamato** l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno", fatte salve eventuali variazioni dei tributi attuabili successivamente alla data di approvazione del bilancio in base alle norme statali;

**Richiamato** altresì l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, in base a cui "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";

**Dato atto** che con deliberazione n. 14 del 07.06.2024 è stato approvato il PEF 2022-2025, annualità 2024-2025;

**Atteso** invece che le tariffe TARI saranno approvate entro il suddetto termine del 30 aprile;

**Viste** inoltre le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- deliberazione n. 89 del 12.11.2024, avente ad oggetto "ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2025/2027 CON L'ELENCO PER L'ANNO 2025 E PROGRAMMA TRIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI 2025/2027 CON L'ELENCO PER L'ANNO 2025";
- deliberazione n. 98 del 06.12.2024, avente ad oggetto "RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E/O VALORIZZAZIONE";
- deliberazione n. 99 del 06.12.2024 avente ad oggetto "DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGVO N. 285/1992 COSÌ MODIFICATO DALLA LEGGE 120/2021 ART. 40 COMMA 4";
- deliberazione n. 100 del 06.12.2024 avente ad oggetto "DESTINAZIONE DEI PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA SOSTA PARCHEGGIO EX ECA";
- deliberazione n. 101 del 06.12.2024 avente ad oggetto "CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE LEGGE N. 160/2019 - TARIFFE PER L'ANNO 2025";
- deliberazione n. 102 del 06.12.2024 avente ad oggetto "INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI A CARATTERE GENERALE E ISTITUZIONALE AREA TECNICO MANUTENTIVA - TARIFFE ANNO 2025";
- deliberazione n. n. 103 del 06.12.2024 avente ad oggetto "INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI A CARATTERE GENERALE E ISTITUZIONALE AREA AFFARI GENERALI - TARIFFE E CONTRIBUZIONI ANNO 2025";
- deliberazione n. 104 del 06.12.2024 avente ad oggetto "INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI A CARATTERE GENERALE E ISTITUZIONALE - TARIFFE, CONTRIBUZIONI E PARAMETRI PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI PER L'ANNO 2025 - AREA SERVIZI SOCIALI";
- deliberazione n. 105 del 06.12.2024 avente ad oggetto "SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025/2027 EX ART. 170 DEL D.LGS. N. 267/2000";
- deliberazione n. 106 del 06.12.2024, "APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 (ART. 11 D.LGS. N. 118/2011)";

**Dato atto** che non è prevista nessuna dismissione del patrimonio immobiliare nel triennio considerato;

**Richiamate** le proprie precedenti deliberazioni in data odierna:

1. ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2025;
2. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDITIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2025;
3. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP 2025/2027;

**Visto** l'articolo 172, comma primo, lettera c), del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 che prevede che al bilancio di previsione venga allegata la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle Legge 18.04.1962, n. 167, 22.10.1971, n. 865 e 05.08.1978, n. 457 – che potranno essere ceduti in proprietà o diritto di superficie; con la stessa deliberazione i Comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

**Considerato che** tali aree non sono presenti nella pianificazione urbanistica comunale adottata con il Piano di Governo del Territorio Comunale approvato con D.C.C. n. 25 del 22.04.2009;

**Dato atto** che il Comune di Bisuschio non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs 267/2000;

**Dato atto** che il Comune di Bisuschio non è obbligato a costituire il Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC) essendo in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento di cui al comma 859 della legge di bilancio 2019 sulla base delle risultanze della PCC;

**Atteso** che la manovra di bilancio 2020 completata con l'approvazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), preceduta dalla conversione in legge n. 157, del 19.12.2019, del D.L. n. 124, del 26.10.2019 (detto Collegato fiscale") recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» ha abrogato, a partire già dall'annualità 2020:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010);
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009
- (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa;
- dell'anno 2009 (art. 6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010);
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012)

**Dato atto** che il D.L. n.124/2019 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" (c.d. "Decreto fiscale"):

- alla lettera e), del comma 2, dell'art. 57 ha abrogato l'obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
- all'art.57, comma 2, ha eliminato, a decorrere dall'anno 2020 il limite di spesa per la formazione del personale delle regioni e degli enti locali, previsto dall'art.6, comma 13, del D.L. n.78/2010 (50% della spesa sostenuta nel 2009);

**Dato inoltre atto** che dall'annualità 2020 gli enti locali possono procedere all'acquisto degli immobili senza essere assoggettati ai vincoli previsti dal comma 1 ter, dell'articolo 12 del D.L 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio n. 111. In caso di acquisti di immobili non sarà più necessario documentarne "l'indispensabilità e l'indilazionabilità" e si rende

del tutto superflua “l’attestazione da parte del responsabile del procedimento” di tale condizione. Inoltre, la congruità del prezzo non dovrà essere più attestata dall’Agenzia del demanio, e non sarà più necessario darne preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell’ente dell’operazioni di acquisto;

**Visto** il Documento Unico di Programmazione 2025/2027, predisposto dal Servizio Finanziario sulle base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti espressi dall’Amministrazione Comunale in sede di redazione dello schema di bilancio di previsione per il periodo 2025/2027, approvato con propria precedente deliberazione in data odierna;

**Tenuto conto** che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dell’art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011, all’approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2025/2027, approvato con delibera di Giunta comunale n. 106 del 06.12.2024;

**Di dare atto** del deposito degli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri comunali presso la Segreteria dell’ente, di cui è stata data opportuna informazione ai Consiglieri comunale in data 06.12.2024;

**Visto** pertanto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2025/2027, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa;

**Visto** il comma 1, dell’articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

**Dato atto** che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile;

**Visto** il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione, allegato alla presente deliberazione;

**Visti:**

- Il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
- Il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42”;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità;

**Visti** gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267;

Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese e avente il seguente risultato: presenti 7 – votanti 7 – favorevoli 7 – contrari 0 – astenuti 0:

**DELIBERA**

1. di approvare il bilancio di previsione 2025/2027 nelle seguenti risultanze finali:

ENTRATE	2025	2026	2027
---------	------	------	------

<b>Utilizzo avanzo presunto di amministrazione</b>	36.785,57		
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>			
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.914.796,71	1.913.724,00	1.913.724,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	736.189,23	553.072,23	553.111,23
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	386.205,26	318.650,00	318.650,00
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	507.284,00	2.975.000,00	1.675.000,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie		2.000.000,00	
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti		2.000.000,00	
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni di istituto tesoriere / cassiere			
<b>Titolo 9</b> - Entrate in conto di terzi a partite di giro	995.033,00	995.033,00	995.033,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	4.576.293,77	10.755.479,23	5.455.518,23

<b>SPESE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Disavanzo di amministrazione</b>			
<b>Titolo 1</b> - Spese correnti	3.073.976,77	2.760.946,23	2.735.485,23
<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale	507.284,00	4.975.000,00	1.675.000,00
<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie		2.000.000,00	
<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti		24.500,00	50.000,00
<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	995.033,00	995.033,00	995.033,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	4.576.293,77	10.755.479,23	5.455.518,23

2. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e i relativi allegati, redatti secondo l'Allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011 di cui agli allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare la Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2025/2027, redatta ai sensi del punto 9.11.1 del principio contabile applicato alla programmazione, in allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di approvare il piano degli indicatori previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 di cui in allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di dare atto che le previsioni del bilancio 2025/2027 garantiscono il rispetto degli equilibri di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
6. di dare atto che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, come si evince dalla certificazione allegata al rendiconto per l'esercizio finanziario 2022 ed alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7. di approvare la proposta di articolazione delle tipologie di entrate in categorie e dei programmi in macroaggregati, di cui agli allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
8. di dare atto che il rendiconto della gestione 2023 risulta pubblicato sul sito internet del Comune di Bisuschio – <https://www.comune.bisuschio.va.it/amministrazione-trasparente/sezioni/605102-bilancio-consuntivo>.

Successivamente

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, con successiva e separata votazione resa in forma palese e avente il seguente risultato: presenti 7 – votanti 7 – favorevoli 7 – contrari 0 – astenuti 0, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del T.U. d.lgs. n. 267/2000



# Pareri

COMUNE DI BISUSCHIO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 44**

Ufficio Proponente: **Economico-Finanziario**

Oggetto: **BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 - APPROVAZIONE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Economico-Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/12/2024

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Katia Manera

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/12/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Katia Manera

Letto, confermato e sottoscritto:

IL Sindaco  
Michele Ruggiero

IL Segretario Comunale  
Dott.ssa Debora Foderà

---

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bisuschio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Michele Ruggiero in data 20/01/2025  
DEBORA FODERA' in data 24/01/2025